SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 652-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971

Comunicato alla Presidenza il 13 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento dell'azione di intervento in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 25 miliardi.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

La spesa di lire 25 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1981.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.

Identico.

La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, è abrogato.

La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasferita alla regione Lazio.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, numero 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

Art. 3.

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla applicazione del precedente articolo 1 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.